

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 10/10/2012

Svolgimento del processo

La società EDISON S.p.A. con sede in Milano, Foro Bonaparte n. 31 proprietaria sul territorio del Comune di Cividate Camuno (Bs) di un impianto di produzione di energia elettrica accatastato d'ufficio, in data 27 marzo 1997, con contestuale attribuzione di rendita di € 14.471,12. Relativamente ad una parte dell'impianto esistente nel tratto di un canale di galleria venne presentata dalla società domanda di variazione attraverso apposita denuncia con contestuale attribuzione di rendita di € 81.000,00. Tale ultima rendita veniva modificata dall'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Brescia con avviso di accertamento n. Omissis elevandone il valore a € 107.000,00 svolta con "...metodologie comparative...".

La società Edison S.p.A., in persona del suo amministratore delegato, rappresentata e difesa per delega rilasciata a margine anche disgiuntamente dalla prof. Avv. Livia Salvini e dall'avv. Daniele De Girolamo presso il cui studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11 è domiciliata, proponeva tempestivo ricorso rubricato con il n. 1913/10 eccependo carenza assoluta di motivazione dell'atto impugnato; eccessività del valore accertato dall'Ufficio per i beni e comunque, ed in ogni caso, erroneità ed illegittimità del criterio di valorizzazione dei beni adottato domandando che la Commissione ne dichiarasse l'illegittimità dell'atto impugnato.

Si costituiva tempestivamente in giudizio l'Agenzia del Territorio rappresentando preliminarmente che il criterio seguito di attribuzione della rendita è contenuta nell'art. 10 della L. 1249/1939. Richiamando inoltre diversa giurisprudenza di merito e di legittimità, sottolinea che l'obbligo della motivazione risulta osservato con riferimento agli immobili in categoria "D" attraverso applicazione della procedura c.d. "Docfa" ed in base a stima diretta, costituisce atto conosciuto e conoscibile dal contribuente senza alcun obbligo, da parte dell'Ufficio, di ulteriore allegazione. Parimenti infondate sarebbero le eccezioni di controparte in quanto la valorizzazione sarebbe avvenuta tenendo conto delle caratteristiche dell'impianto e della sua peculiarità e non risponderebbe a verità l'eccessività del valore accertato rispetto alla circostanza che la metodologia adottata sugli immobili di categoria D/1 risulta espletata avendo tenuto conto della destinazione dell'immobile, del procedimento adottato, e dei criteri di valutazione utilizzati. Domandava quindi la reiezione del ricorso con il favore delle spese.

Con ulteriore memoria, depositando copia del prezziario delle opere edili della Provincia di Brescia, la società ricorrente insisteva nelle proprie tesi difensive allegando che, se da una parte per l'attribuzione dell'estimo agli immobili in categoria D è sufficiente la mera indicazione della categoria e della classe, tale criterio non è estensibile agli immobili con destinazione speciale, la cui rendita deve essere necessariamente attribuita mediante stima diretta.

All'udienza le parti insistevano sulle proprie tesi difensive illustrandone diffusamente i contenuti e la causa passava in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere accolto e l'avviso di accertamento notificato deve essere conseguentemente annullato.

L'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, sancito dalle diverse norme speciali che costellano la materia tributaria e non solo questa, trova la fonte nell'art. 3

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 in virtù del quale..."ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato...". La motivazione, avuto riguardo al suo contenuto, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione di addivenire all'emissione di un atto amministrativo in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Detto in altri termini, il significato che si deve attribuire al termine motivazione è quella di dimostrazione, spiegare ed esplicitazione delle ragioni che hanno mosso la modificazione della rendita attraverso la notifica dell'avviso di accertamento. Le conclusioni cui perviene l'Ufficio in virtù delle quali giunge ad una diversa pretesa rispetto a quella determinata dal contribuente, doveva essere esplicitata con l'esposizione dei motivi per cui la diversa ri - determinazione della base imponibile doveva essere dell'entità esposta su una difforme considerazione degli elementi di fatto o di diritto.

L'avviso di accertamento, secondo la rappresentazione fattane dell'Agenzia e Territorio con la telegrafica formula della... metodologia comparativa.. rappresentata una non - motivazione in quanto non è dato comprendere a quali dati fattuali, la comparazione sarebbe avvenuta. La motivazione, per essere apprezzabile, è elemento indefettibile per la legittimità rappresentando, in buona sostanza, l'iter argomentativo seguito dall'Amministrazione per raggiungere un certo risultato. Detto in altri termini è possibile giungere a diversi e difformi risultati, partendo da una realtà che si possa percepire e variamente interpretare a seconda dei parametri utilizzati dei quali si deve dare specifica contezza con possibili riscontri anche facendo uso di presunzioni che, per non trasformarsi e tradursi in vacui riferimenti, devono essere tutt'altro che astratti. La specificità del manufatto imponeva una stima diretta non altrimenti raggiungibile attraverso il solo riferimento ad elementi generici.

Conseguentemente, e in assenza di specifici e sicuri dati e non essendo comprensibile come l'Agenzia abbia proceduto ad emettere l'avviso impugnato lo stesso deve essere annullato.

All'accoglimento del ricorso segue la soccombenza, da parte dell'Agenzia del Territorio, delle spese di causa che si liquidano in € 247,52 per spese, € 500 per competenze ed € 1.000,00 di onorari, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Condanna l'Agenzia del Territorio al pagamento delle spese di causa liquidate nella misura di cui in motivazione.